


NUMERO DI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE



Inquadramento del tema

Il rischio industriale è associato a tutte quelle attività umane che comportano la presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche potenzialmente pericolose per l'ambiente e per l'uomo stesso.

Il livello di pressione esercitata dalle industrie è influenzato dalla consistenza della struttura economico-produttiva del territorio, dalla concentrazione di imprese ivi localizzate e, soprattutto, dalla tipologia dei processi produttivi e delle sostanze pericolose in essi utilizzate o presenti nei siti industriali. Al fine di orientare gli imprenditori in direzione di comportamenti maggiormente improntati all'assicurazione della sicurezza, si agisce attraverso le leve della legislazione, del controllo, dell'incentivazione e dell'informazione perché solo in presenza di un uso appropriato ed equilibrato dei diversi strumenti si può assicurare il miglior livello di protezione dell'ambiente.

La possibilità di valutare l'incidenza di tutti i settori produttivi sull'ambiente e, in particolare, di quelli che comportano maggiori rischi e che possono causare i maggiori danni e/o, in taluni casi, gravi incidenti, passa necessariamente per una fase iniziale di censimento e monitoraggio degli stessi.

Definizione dell'indicatore

L'indicatore misura il numero di stabilimenti regionali classificati a rischio di incidente rilevante secondo la normativa vigente.

Un'industria a rischio di incidente rilevante è uno stabilimento in cui sono detenute (utilizzate nel ciclo produttivo o semplicemente stoccate) sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. La detenzione e l'uso di grandi quantità di sostanze con caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, possono portare, infatti, alla possibile evoluzione non controllata di un incidente con conseguenze pericolose sia per l'uomo, sia per l'ambiente circostante.

La normativa di settore, al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti, prevede che i gestori degli stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante adempiano a specifici obblighi e che gli stabilimenti siano sottoposti ad appositi controlli e ispezioni da parte della pubblica autorità.

L'Italia con il decreto legislativo n° 105 del 26 giugno 2015, ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

L'ISPRA deve predisporre, gestire e aggiornare l'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui il MATTM mantiene l'indirizzo e il coordinamento.

L'inventario nazionale degli stabilimenti Seveso (art.5, comma 3 e art.13, commi 1 e 9) secondo la nuova classificazione non è al momento disponibile e di conseguenza la scheda indicatore utilizza la classificazione prevista dalla previgente normativa.

Analisi

L'andamento dell'indicatore mostra una sostanziale stabilità del numero di industrie classificate a rischio di incidente rilevante presenti nel Lazio. Le variazioni del numero e del tipo di industrie sottoposte agli obblighi imposti dalla normativa tra il 2006 ed il 2008 sono dovute prevalentemente al recepimento in Italia, mediante il D.lgs. 238/05, della Direttiva 2003/105/CE che modifica la Direttiva 96/82/CE sull'applicazione della normativa e non a fenomeni di avvio o cessazione di attività.

Il settore industriale del Lazio conta sessantatré stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante (dato aggiornato a maggio 2015).

Il Lazio, insieme alla Campania, alla Sicilia e alla Toscana, si colloca in una fascia intermedia rispetto alle regioni con comparti industriali importanti per il Paese, come il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Analizzando la distribuzione spaziale sul territorio regionale emerge una concentrazione degli stabilimenti che rientrano nella tipologia di cui all'art. 8 nelle province di Roma (12) e Latina (10), mentre si registra il maggior numero di stabilimenti elencati agli artt. 6/7 nella provincia di Frosinone (16). Le province di Rieti e Viterbo, complessivamente, presentano un numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante pari a circa il 14% del totale regionale.

Numero di impianti industriali a rischio di incidente rilevante nelle provincie del Lazio nel 2015

Provincia	Art 6/7	Art 8
Frosinone	16	5
Latina	4	10
Rieti	3	0
Roma	7	12
Viterbo	2	4
Totale	32	31

(Elaborazione ARPA Lazio su dati MATTM maggio 2015)

Il numero di impianti a rischio di incidente rilevante, pur fornendo una significativa indicazione relativamente alla pressione industriale e al rischio antropico associato, costituisce comunque una informazione parziale. Il tessuto industriale regionale è infatti costituito soprattutto da piccole e medie imprese.

Le industrie a rischio di incidente rilevante non sono oggetto di specifici strumenti di pianificazione per quanto riguarda la loro localizzazione sul territorio. La normativa di settore ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti rilevanti in grado di provocare impatti sanitari ed ambientali.

Numero di impianti industriali regionali classificati a rischio di incidente rilevante secondo il D.lgs. 334/99 e il D.lgs. 238/2005

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**	2011	2012	2013	2014	2015
Articolo 6/7	46	nd	48	50	nd	44	42	35	36	nd	33	33	32	32
Articolo 8	36	nd	33	36	nd	35	31	31	31	nd	33	35	34	31
Totale	82	nd	81	86	nd	79	73	66	67	nd	66	68	66	63

*dato al 30 giugno 2009

** dato di aprile 2010

BASE STATISTICA

I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di stabilimenti, ripartiti per ambito provinciale, in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa. Si tratta di informazioni fornite dai gestori alle autorità competenti tra cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi di specifici obblighi previsti dal D.lgs. 105/15, che prevede sanzioni amministrative e penali in caso di mancata o carente dichiarazione.

I dati vengono poi raccolti, validati ed elaborati dal MATTM e dall'ISPRA, anche mediante comparazione con le informazioni in possesso delle Regioni e delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente territorialmente competenti.

L'indicatore è fortemente dipendente dalla tempestività e dall'esattezza delle informazioni che pervengono al MATTM da parte dei gestori.

I dati utilizzati per il popolamento dell'indicatore sono basati sull'inventario nazionale degli stabilimenti in grado di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.5, comma 3 e dell'art.13, commi 1 e 9 del D.lgs. 205/2015.